



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

approvato con Decreto presidenziale n. 63 del 05.06.2026

Indice generale

Art. 1. Oggetto del regolamento

Art. 2. Normativa di riferimento e definizioni

Art. 3. Definizioni specifiche

Art. 4. Finalità dei sistemi di videosorveglianza

Art. 5. Principi applicabili

Art. 6. Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

Art. 7. Modalità di raccolta e trattamento dei dati

Art. 8. Conservazione delle immagini

Art. 9. Titolarità e Responsabilità del trattamento

Art. 10. Accesso ai dati

Art. 11. Informativa

Art. 12. Diritti dell'interessato

Art. 13. Misure di sicurezza

Art. 14. Disposizioni finali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, comprendente altresì impianti di videocontrollo e videocitofono, attivati presso la sede centrale della Provincia di Campobasso, al fine di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.

Art. 2 - Normativa di riferimento e definizioni

1. Il presente Regolamento fa riferimento alla seguente normativa:
 - Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, d'ora in avanti "*Regolamento europeo 2016/679*";
 - D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", di seguito denominato "*Codice*";
 - D. Lgs. 18/05/2018 n. 51 "*Attuazione della Direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*";
 - *Provvedimento in materia di videosorveglianza* (emanato dal Garante della Privacy in data 08.04.2010 e successive modifiche ed integrazioni), d'ora in avanti "*Provvedimento Generale*".
 - Linee guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video adottate il 29 gennaio 2020;
 - Le FAQ pubblicate dal Garante della Privacy il 5 dicembre 2020;
 - Regolamento interno per la protezione dei dati personali.
2. Ai fini del presente Regolamento per le definizioni di: trattamento, dato personale, banca dati, titolare, responsabile, incaricato, interessato, comunicazione, diffusione e Garante, nonché per i contenuti delle attività di trattamento, ivi compreso il richiamo alla territorialità delle operazioni consentite, si fa riferimento a quanto previsto dal "*Regolamento europeo 2016/679*".

Art. 3 - Definizioni specifiche

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per videocontrollo: il sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate;
 - b) per videosorveglianza: il sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche di dati, di immagini di aree o zone delimitate;
 - c) per videocitofoni: il sistema o dispositivo installato in corrispondenza di campanelli o citofoni per finalità di controllo dei visitatori che si accingono ad entrare;
 - d) per centrale di Videocontrollo e/o Videosorveglianza: il sistema centrale dove sono convogliate ed eventualmente registrate tutte le riprese effettuate dai dispositivi periferici.
2. I sistemi di videosorveglianza operano attraverso telecamere, dislocate presso la sede dell'Ente, che possono essere interne e/o esterne.

3. Le caratteristiche tecniche delle singole apparecchiature utilizzate e relative sale di controllo, le ragioni delle scelte operate in termini di necessità di installazione delle stesse e delle relative modalità di funzionamento, ivi compresa l'eventuale registrazione e conservazione dei dati ed i relativi termini, i presupposti e le modalità del singolo trattamento, sono determinate dai Dirigenti interessati e sono contenute nella determina di acquisto.

Art. 4 Finalità dei sistemi di videosorveglianza

1. I sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dalla Provincia di Campobasso sono finalizzati a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare riguardo all'incolumità dei lavoratori, nonché l'integrità del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente.
2. Conformemente a quanto disposto dallo *Statuto dei lavoratori*, i sistemi di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti della Provincia o di altri datori di lavoro, pubblici o privati, che a qualsiasi titolo svolgano la loro attività lavorativa nell'area controllata dalle telecamere¹.
3. In ogni caso, l'attività di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi².

Art. 5 - Principi applicabili

1. Il trattamento di dati personali acquisiti mediante i sistemi di sorveglianza in dotazione alla Provincia di Campobasso deve rispettare i seguenti principi:
 - **Principio di liceità** – allorché il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. c) ed e), del "*Regolamento europeo 2016/679*". La videosorveglianza pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.
 - **Principio di necessità** – in applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), de "*Regolamento europeo 2016/679*", il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici vengono configurati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi e, comunque, per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e, il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.
 - **Principio di proporzionalità** – la raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di

¹ Punto 2.1 del *Provvedimento Generale*.

² Punto 2.1 del *Provvedimento Generale* che richiama, oltre alle norme sulla tutela dei lavoratori, le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela.

videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615- bis c.p.), il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere (spazi di esclusiva pertinenza zonale) evitando aree non necessarie.

Art. 6 - Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

1. L'installazione di impianti di videosorveglianza, qualora diano luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), del "Regolamento europeo 2016/679", è subordinata alla preventiva valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.
2. Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
3. I sistemi di videosorveglianza in uso:
 - non sono dotati di *software* che permetta il riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate (es. morfologia del volto) con altri specifici dati personali, in particolare con dati biometrici, o sulla base del confronto della relativa immagine con una campionatura di soggetti preconstituita alla rilevazione medesima;
 - si limitano a riprendere e registrare le immagini, ma non sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli.

Art. 7 - Modalità di raccolta e trattamento dei dati

1. L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente negli immobili di proprietà provinciale.
2. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 1, consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
4. Il Titolare e il Responsabile del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso il Servizio di ricezione, registrazione e visione ubicata presso gli uffici provinciali. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su supporto magnetico.
5. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre attività di trattamento a condizione che si tratti di attività non incompatibili con tali scopi;
 - raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.
6. In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.

Art. 8 - Conservazione delle immagini

1. Nel rispetto delle finalità prima descritte, la conservazione dei dati è limitata al massimo a 72 ore.
2. Nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria o di polizia di sicurezza e prevenzione, il termine di conservazione è prorogato sino alla cessazione di tale esigenza. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure per necessità connesse a specifiche richieste dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
3. Il software di gestione del sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di expiring dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.
4. Nel caso di utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada si rinvia al Paragrafo 5.3 del "*Provvedimento Generale*".

Art. 9 – Titolarità e Responsabilità del trattamento

1. Il Titolare del trattamento è la Provincia di Campobasso.
2. La Responsabilità interna del Trattamento è demandata al Dirigente cui è affidato il servizio di gestione del sistema di videosorveglianza.
3. Nel caso in cui la gestione del sistema di videosorveglianza sia affidata a un soggetto esterno, nel contratto dovranno essere precisate le modalità di espletamento del servizio, con particolare riferimento alle specifiche di tipo tecnico-organizzativo. Inoltre il Dirigente di cui sopra assegnerà al soggetto affidatario la Responsabilità del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR. Tale ruolo sarà definito mediante la stipula di un disciplinare nel quale sono elencati gli obblighi e le prescrizioni a carico del soggetto Responsabile del trattamento.

Art. 10 - Accesso ai dati

1. L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
2. L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:
 - a) al Titolare e al Responsabile del trattamento e ai soggetti da questi autorizzati;
 - b) alla società affidataria del Servizio, nelle forme e modalità individuate nel contratto di affidamento
 - c) alle Forze di Polizia (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dall'Ente) nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente);
 - d) alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del servizio Sistemi Informativi dell'Ente (preventivamente individuato quale incaricato del trattamento dei dati);
 - e) all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese), ai sensi dell'art. 15 del "Regolamento europeo 2016/679", che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta, secondo la procedura descritta al successivo art.15. L'accesso da parte dell'interessato, sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;
 - f) ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.
3. Eventuali accessi di soggetti ulteriori rispetto a quanto suesposto devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile del trattamento.
4. Tutti gli accessi effettuati per la visione delle immagini da parte di persone autorizzate sono registrati tramite i file di log generati automaticamente dal sistema informatico. In tal modo, è possibile registrare le operazioni che vengono compiute sulle immagini oggetto di registrazione.
5. Qualora la richiesta di accesso alle immagini venisse presentata da un soggetto esterno all'Ente, e tale richiesta fosse valutata positivamente, questa è annotata in un apposito "Registro degli accessi" nel quale sono riportati:
 - a) data e ora dell'accesso;
 - b) identificazione del terzo autorizzato;
 - c) i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - d) gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;

- e) le eventuali osservazioni dell'autorizzato;
- f) la sottoscrizione del medesimo.

Art. 11 - Informativa

1. Il Titolare e il Responsabile del trattamento, in conformità alle disposizioni vigenti, provvedono a segnalare la presenza dell'impianto di videosorveglianza, facendo in modo che qualunque soggetto si avvicini all'area interessata dalle riprese sia avvisato della presenza di telecamere già prima di entrare nel loro raggio di azione.
2. La presenza è segnalata da un'informativa breve (cartello), come da modello semplificato predisposto dall'EDPB e reso disponibile anche dal Garante della Privacy, che viene collocata nelle immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; ha un formato ed un posizionamento chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno; contiene un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione.
3. L'informativa completa sul trattamento dei dati raccolti con il sistema di videosorveglianza, conforme all'art. 13 del GDPR, è consultabile e reperibile sul sito istituzionale della Provincia di Campobasso.
4. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, andranno installati più cartelli informativi.

Art. 12 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti, del "*Regolamento europeo 2016/679*", previa presentazione di apposita istanza.
2. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, "*Regolamento europeo 2016/679*", (i cui dati di contatto sono disponibili sulla home page del sito istituzionale dell'Ente) ovvero al Titolare del trattamento.
3. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà indicare:
 - il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
 - l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
 - gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
 - l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
 - eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.
4. Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, del "*Regolamento europeo 2016/679*", l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento, se necessario ed in quanto tecnicamente possibile, dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in conformità alla previsione di cui al paragrafo 4, del precitato art. 15.

5. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
6. Nell'esercizio dei diritti di cui al punto 1) del presente articolo, l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.
7. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 13 – Misure di sicurezza

1. La dislocazione delle apparecchiature di videoripresa è disposta con provvedimento motivato del Dirigente cui è affidato il servizio di gestione del sistema di videosorveglianza.
2. Le misure tecnico - organizzative devono “garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio” in osservanza di quanto disposto dall'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679.
3. I dati sono protetti da misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati personali. A tal fine è adottato un Registro delle attività di trattamento dove sono annotate le misure di sicurezza tecniche e organizzative correlate ai diversi trattamenti di dati.
4. Il personale autorizzato al trattamento ha l'obbligo di attenersi al rispetto delle istruzioni impartite dal Responsabile del trattamento e di operare su dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato.
5. L'accesso da remoto ai dati rilevati con i sistemi di videosorveglianza, effettuato esclusivamente dal personale autorizzato dal Responsabile del trattamento dei dati, deve utilizzare canali di trasmissione sicuri.
6. I dati sono protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, utilizzando anche attrezzature di registrazione digitali in maniera da impedire la rimozione del disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.
7. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone non autorizzate.
8. L'accesso al sistema di videosorveglianza, da parte di autorità di pubblica sicurezza o da altre forze di polizia tramite la medesima infrastruttura tecnologica, è configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente la visualizzazione delle immagini e delle targhe solo in termini strettamente funzionali allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. I dati raccolti sono trattati da ogni singola pubblica amministrazione in forma differenziata e rigorosamente distinta in relazione alle competenze istituzionali attribuite.

9. Un file di log (registro cronologico delle operazioni effettuate dal personale autorizzato) generato automaticamente dal sistema informatico, consente di registrare gli accessi logici effettuati dal personale autorizzato al trattamento dei dati e le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate.
10. La cronologia degli eventi di accesso al sistema di videosorveglianza viene archiviata elettronicamente per almeno 6 mesi, mentre l'accesso ai server dotati di log di accesso saranno conservati per la durata di tempo strettamente necessaria e, comunque, per almeno 1 anno.
11. In caso di copie di immagini registrate su supporto informatico removibile per le finalità indicate all'articolo 4, il Responsabile del trattamento provvederà a custodirlo in un armadio o simile struttura dotato di serratura fino alla consegna alle autorità competenti, oppure all'eventuale distruzione.
12. Per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini sono predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto. La cancellazione delle immagini è garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate.
13. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
14. Gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'articolo 615-ter del codice penale.
15. Deve essere garantita la crittografia dei flussi video e la protezione della rete con le misure di sicurezza stabilite dal GDPR e dal Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 14 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e in particolare: al *Regolamento europeo 2016/679*, alle *Linee guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB)*, al *Codice in materia di protezione dei dati personali*, al *Provvedimento Generale sulla videosorveglianza* e successive modifiche ed integrazioni, alle FAQ pubblicate dal Garante della Privacy il 5 dicembre 2020 nonché al *Regolamento interno per la protezione dei dati personali*.